



**Città di Anzio**

*Medaglia d'Oro al Merito Civile*

**REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA  
CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA  
RIGENERAZIONE E LA GESTIONE CONDIVISA DEI  
BENI COMUNI URBANI**

Approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri di C.C. n. 51 del 07.12.2023

# **REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA RIGENERAZIONE E LA GESTIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNI URBANI**

## **CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

Articolo 2 - Definizioni

Articolo 3 - Principi generali

Articolo 4 - I cittadini attivi

Articolo 5 - Patto di collaborazione

## **CAPO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE**

Articolo 6 - Disposizioni generali

Articolo 7 - Patti di collaborazione ordinari

Articolo 8 - Patti di collaborazione complessi

## **CAPO III - CURA, RIGENERAZIONE E GESTIONE CONDIVISA DI EDIFICI E**

### **SPAZI PUBBLICI**

Articolo 9 - Azioni e interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa di edifici e spazi pubblici

## **CAPO IV - FORME DI SOSTEGNO**

Articolo 10 - Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno

Articolo 11 - Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali

Articolo 12 – Altre agevolazioni

Articolo 13 - Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale

Articolo 14 - Formazione

Articolo 15 - Autofinanziamento

## **CAPO V - COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE**

Articolo 16 - Comunicazione collaborativa

Articolo 17 - Rendicontazione, misurazione e valutazione delle attività di collaborazione

## **CAPO VI - RESPONSABILITÀ E VIGILANZA**

Articolo 18 - Prevenzione dei rischi

Articolo 19 - Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità

Articolo 20 - Tentativo di conciliazione

## **CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

Articolo 21 - Clausole interpretative

Articolo 22 - Comunicazione on-line dell'amministrazione condivisa

Articolo 23 - Entrata in vigore e sperimentazione

Articolo 24 - Disposizioni transitorie

## CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo 1 - (Finalità, oggetto ed ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto, disciplina le forme di collaborazione dei cittadini con l'amministrazione comunale per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, dando, in particolare, attuazione agli artt. 2, 3, 118 comma 4, 114 comma 2 e 117 comma 6 della Costituzione e all'art. 1, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990 n. 241.
2. Le sue disposizioni si applicano nei casi di collaborazione tra cittadini e amministrazione comunale avviati per iniziativa dei cittadini o su sollecitazione dell'amministrazione comunale.
3. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente regolamento le previsioni regolamentari del Comune che disciplinano l'erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

### Articolo 2 - (Definizioni)

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
  - a) *beni comuni urbani*: i beni, materiali e immateriali, che i cittadini e l'Amministrazione, riconoscono essere funzionali al benessere della comunità e dei suoi membri, all'esercizio dei diritti fondamentali della persona ed all'interesse delle generazioni future attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'art. 118 ultimo comma Costituzione per garantirne e migliorarne la fruizione individuale e collettiva, condividendo con l'amministrazione la responsabilità della loro cura, gestione condivisa o rigenerazione.
  - b) *comune o amministrazione*: il Comune di Anzio nelle sue diverse articolazioni organizzative.
  - c) *cittadini attivi*: tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche di natura imprenditoriale o a vocazione sociale, che si attivano per la cura e rigenerazione dei beni comuni urbani ai sensi del presente regolamento.
  - d) *amministrazione condivisa*: il modello organizzativo che, attuando il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, consente a cittadini ed amministrazione di svolgere su un piano paritaria attività di interesse generale;
  - e) *proposta di collaborazione*: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura, o rigenerazione o gestione condivisa dei beni comuni urbani a condizione che tali interventi non configurino forme di sostituzione di servizi essenziali che devono essere garantiti dal Comune secondo le leggi e i regolamenti vigenti. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune.
  - f) *patto di collaborazione*: l'atto attraverso il quale Comune e i cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura, o rigenerazione o amministrazione condivisa dei beni comuni urbani.
  - g) *interventi di cura*: interventi volti alla protezione, conservazione ed alla manutenzione dei beni comuni urbani per garantire e migliorare la loro fruibilità e qualità.
  - h) *gestione condivisa*: interventi di cura dei beni comuni urbani svolta congiuntamente dai cittadini e dall'amministrazione con carattere di continuità e di inclusività.
  - i) *interventi di rigenerazione*: interventi volti al recupero, dei beni comuni, che incidono sul miglioramento della qualità della vita nella città.

j) *spazi pubblici*: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.

### **Articolo 3 - (Principi generali)**

1. La collaborazione tra cittadini e amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:

a) *fiducia reciproca*: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'amministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e orientano le proprie attività al perseguimento esclusivo di finalità di interesse generale.

b) *pubblicità e trasparenza*: l'Amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti.

c) *responsabilità*: l'Amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione con i cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili.

d) *inclusività e apertura*: gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che in qualsiasi momento altri cittadini interessati possano fornire il proprio contributo aggregandosi alle attività.

e) *pari opportunità e contrasto alle discriminazioni*: la collaborazione tra amministrazione e cittadini attivi promuove le pari opportunità per genere, origine, età, cittadinanza, condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale e disabilità;

f) *sostenibilità*: l'amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali.

g) *proporzionalità*: l'amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti, gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione.

h) *adeguatezza e differenziazione*: le forme di collaborazione tra cittadini e amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni urbani e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune urbano e delle persone al cui benessere esso è funzionale.

i) *informalità*: l'amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza.

j) *autonomia civica*: l'amministrazione riconosce il valore costituzionale dell'autonoma iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo da parte di tutti i cittadini attivi.

k) *prossimità e territorialità*: l'amministrazione riconosce nelle comunità locali i soggetti da privilegiare per la definizione di patti di collaborazione per la cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni urbani.

#### **Articolo 4 - (I cittadini attivi)**

1. L'intervento di cura e di rigenerazione dei beni comuni urbani, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, è aperto a tutti, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.
2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura e di rigenerazione dei beni comuni urbani come singoli o attraverso le formazioni sociali in cui esplicano la propria personalità, stabilmente organizzate o meno.
3. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all'art. 5 del presente regolamento rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni urbani.
4. Le attività di cura, realizzazione e gestione condivisa dei beni comuni svolte dai cittadini attivi non comportano in alcun modo la costituzione di un rapporto di lavoro con il Comune, né danno vita ad un rapporto di committenza da parte del Comune ai soggetti realizzatori.
5. Gli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani possono costituire progetti di servizio civile in cui il Comune può impiegare i giovani a tal fine selezionati.

#### **Articolo 5 - (Patto di collaborazione)**

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni urbani.
2. Il contenuto del patto può variare in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione.
3. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:
  - a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura, gestione condivisa e rigenerazione;
  - b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
  - c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni anche economici dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
  - d) le modalità e gli strumenti volti a garantire la fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
  - e) le modalità di monitoraggio e valutazione del processo di attuazione del patto e dei suoi risultati;
  - f) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle eventuali coperture assicurative le responsabilità secondo quanto previsto agli artt. 18 e 19 del presente regolamento, nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
  - g) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;

- h) le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;
- i) le misure di pubblicità del patto, le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico dell'andamento, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini e amministrazione;
- j) l'eventuale affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini attivi, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e le sanzioni per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto;
- k) le cause di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto e gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione;
- l) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.

4. Il patto di collaborazione può contemplare atti di mecenatismo, cui dare ampio rilievo comunicativo mediante forme di pubblicità e comunicazione dell'intervento realizzato, l'uso dei diritti di immagine, l'organizzazione di eventi e ogni altra forma di comunicazione o riconoscimento che non costituisca diritti di esclusiva sul bene comune urbano.

## **CAPO II – DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE**

### **Articolo 6 - (Disposizioni generali)**

1. La funzione di gestione della collaborazione con i cittadini attivi è prevista, nell'ambito dello schema organizzativo comunale, quale funzione istituzionale dell'ente ai sensi dell'art. 118 ultimo comma Costituzione. L'organizzazione di tale funzione deve essere tale da:

- a) garantire assicurare la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino;
- b) consentire il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo ed il carattere trasversale del suo esercizio;
- c) garantire ai cittadini proponenti un interlocutore unico nel rapporto con l'amministrazione.

2. Al fine di semplificare la relazione con i cittadini attivi, il Comune individua l'Ufficio dell'Amministrazione Condivisa (UAC), quale ufficio dedicato al presidio del procedimento di realizzazione dell'amministrazione condivisa. Tale struttura:

- a) raccoglie le proposte di collaborazione avanzate dai cittadini attivi;
- b) ne verifica e valuta il contenuto alla luce dei principi del presente Regolamento;
- c) individua il dirigente o funzionario comunale responsabile del confronto con il soggetto proponente e della elaborazione del patto di collaborazione;
- d) coordina i diversi uffici comunali in caso di competenze sovrapposte;
- e) comunica al soggetto proponente il nome del dirigente o funzionario responsabile del procedimento di collaborazione condivisa;
- f) attiva e supporta gli altri uffici comunali nella relazione con i cittadini e nella definizione dei contenuti dei singoli patti di collaborazione;

g) monitora le fasi del processo di formazione ed esecuzione condivisa dei patti di collaborazione.

3. La Giunta comunale, a seguito di una ricognizione annuale, approva:

a) l'elenco dei beni comunali non destinati a finalità istituzionali che, per ubicazione, caratteristiche e destinazione funzionale, si prestano ad una valorizzazione mediante interventi di cura e rigenerazione da disciplinare con patti di collaborazione;

b) gli schemi di patti di collaborazione complessi;

c) i criteri e l'entità dell'eventuale sostegno, anche economico, a favore delle azioni previste nei patti.

4. Il Dirigente competente:

a) approva gli schemi di patti di collaborazione ordinari;

b) sottoscrive i patti di collaborazione.

#### **Articolo 7 - (Patti di collaborazione ordinari)**

1. Possono essere oggetto di patti di collaborazione ordinari - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - i seguenti interventi che i cittadini attivi possono realizzare su beni comuni materiali: pulizia, imbiancatura, piccola manutenzione ordinaria, giardinaggio, allestimenti, decorazioni, attività di animazione territoriale, aggregazione sociale, comunicazione, attività culturali e formative.

2. I cittadini che intendono realizzare interventi di cura di modesta entità, anche ripetuti nel tempo sui medesimi spazi e beni comuni, presentano la proposta di collaborazione al Comune, attraverso l'UAC, secondo un modello che verrà messo a disposizione sul portale del Comune.

3. L'UAC identifica il Settore/U.O. competente a cui trasmettere la proposta, insieme ad una prima valutazione della stessa.

4. Il Settore/U.O. competente, verificata la fattibilità tecnica e la sostenibilità della proposta, elabora il contenuto del patto di collaborazione in dialogo con il proponente.

5. Il patto di collaborazione, sottoscritto dal dirigente competente e dai cittadini attivi entro 30 giorni dal ricevimento della proposta, viene pubblicato dall'UAC sul sito web del Comune, nell'area dedicata ai Beni Comuni.

6. Qualora non sussistano le condizioni per procedere alla stipula del patto di collaborazione il Responsabile di Settore/U.O. competente né da comunicazione ai proponenti entro i termini di conclusione del procedimento, illustrandone le motivazioni o chiedendo informazioni aggiuntive.

#### **Articolo 8 - (Patti di collaborazione complessi)**

1. I patti di collaborazione complessi riguardano spazi e beni comuni che hanno caratteristiche di valore storico, culturale o che, in aggiunta o in alternativa, hanno dimensioni e valore economico significativo, su cui i cittadini propongono di realizzare interventi di cura e/o rigenerazione e/o gestione condivisa che comportano attività complesse o innovative volte al recupero, alla trasformazione ed alla gestione continuata nel tempo per lo svolgimento di attività di interesse generale.

2. Il Comune può autonomamente individuare e proporre ai cittadini, i beni Comuni urbani che compongono il catalogo dei beni oggetto di patti complessi.

3. I cittadini attivi possono a loro volta proporre all'amministrazione beni comuni da inserire nell'elenco, trasmettendo la proposta all'UAC che la sottoporrà alla Giunta ai fini della valutazione rispetto alle finalità perseguite con i patti di collaborazione complessi.
4. I cittadini che intendono stipulare patti di collaborazione complessi presentano la propria proposta di collaborazione, anche per via telematica, all'UAC.
5. L'UAC prende in carico la proposta di propria competenza o individua il Settore/U.O. competente e trasmette la domanda insieme ad una prima valutazione della stessa.
6. Il Settore/U.O. competente pubblica un avviso per pubblicizzare la proposta pervenuta in forma sintetica e per verificare la presenza di eventuali e ulteriori proposte di collaborazione.
7. Al fine di dare maggiore pubblicità all'avviso e approfondire istanze e bisogni della comunità di riferimento, l'UAC o il Settore/U.O. competente può ricorrere alle procedure della democrazia partecipativa, convocando ad esempio un'assemblea dei beni comuni.
8. In presenza di più proposte che riguardano lo stesso spazio o bene comune, l'UAC o il Settore/U.O. competente avvia un confronto tra i diversi proponenti, per facilitare la formulazione di un'unica proposta condivisa.
9. Alla scadenza del termine dell'avviso l'UAC o il Settore/U.O. competente svolge, entro 45 giorni, l'attività istruttoria. Verificata la fattibilità tecnica, elabora il contenuto del patto mediante co-progettazione con i cittadini attivi coinvolti.
10. Entro 15 giorni dalla conclusione della co-progettazione, l'UAC o il Settore/U.O. competente propone lo schema di patto alla Giunta comunale, che delibera entro 30 giorni.
11. Entro il termine dell'attività istruttoria, qualora non sussistano le condizioni per stipulare un patto di collaborazione complesso, l'UAC o il Settore/U.O. competente lo comunica ai proponenti illustrandone le motivazioni e chiedendo eventualmente informazioni integrative.
12. Il patto di collaborazione complesso viene sottoscritto dal dirigente competente e dai cittadini attivi. Il patto viene pubblicato dall'UAC sul sito web del Comune.

### **CAPO III – CURA, RIGENERAZIONE E GESTIONE CONDIVISA DI EDIFICI E SPAZI PUBBLICI**

#### **Articolo 9 - (Azioni e interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa di edifici e spazi pubblici)**

1. Le azioni e gli interventi per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa di immobili e spazi pubblici sono previsti dai patti di collaborazione.
2. I cittadini attivi non possono in alcun modo realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva dei beni oggetto dei patti di collaborazione pena la risoluzione del patto di collaborazione.
3. Le proposte di collaborazione devono pervenire all'amministrazione corredate dalla documentazione (proposta progettuale, relazione illustrativa, programma di manutenzione, stima economica dei lavori ...) atta a descrivere in maniera chiara e puntuale l'intervento e/o l'attività che si intende realizzare.
4. Il patto di collaborazione può prevedere che i cittadini attivi assumano in via diretta la manutenzione, il restauro e la riqualificazione di beni immobili.

5. La sottoscrizione di patti di collaborazione complessi non esclude la necessità di prevedere che i soggetti firmatari garantiscano organizzazione e capacità tecnico-finanziaria idonee per il rispetto delle normative vigenti. L'assolvimento di tali obblighi può essere soddisfatto anche dal coinvolgimento nell'accordo di soggetti che presentino le garanzie richieste a supporto dei cittadini attivi.

6. Gli interventi inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nullaosta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, così da garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico del Comune.

7. I patti di collaborazione aventi ad oggetto la gestione condivisa o la rigenerazione di immobili, possono prevedere l'uso dell'immobile a titolo gratuito e con permanente vincolo di destinazione, puntualmente disciplinato nei patti stessi, garantendone l'uso nell'interesse generale e una gestione improntata a principi di condivisione e partecipazione.

8. La durata dei patti di collaborazione complessi non supera normalmente i nove anni. Periodi più lunghi possono eccezionalmente essere pattuiti in considerazione del particolare impegno richiesto per opere di recupero edilizio del bene immobile.

9. Il Comune può promuovere ed aderire a patti di collaborazione aventi ad oggetto interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione di immobili in stato di totale o parziale disuso di proprietà di terzi, con il consenso di questi ultimi.

10. Il Comune può destinare agli interventi di cura e rigenerazione di cui al presente capo gli immobili confiscati alla criminalità organizzata ad esso assegnati.

#### **CAPO IV – FORME DI SOSTEGNO**

##### **Articolo 10 - (Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno)**

1. Il Comune può assumere direttamente, nei limiti delle risorse disponibili, oneri per la realizzazione di azioni e interventi nell'ambito di patti di collaborazione ordinari e complessi.

2. Nell'ambito dei patti di collaborazione, l'Amministrazione non può in alcun modo destinare corrispettivi in denaro a favore dei cittadini attivi a fronte delle attività svolte spontaneamente.

3. Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione dei beni comuni urbani che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'attribuzione di vantaggi economici a favore dei cittadini attivi, quali, a mero titolo esemplificativo:

- a) l'uso a titolo gratuito di immobili di proprietà comunale;
- b) l'attribuzione all'amministrazione delle spese relative alle utenze;
- c) l'attribuzione all'amministrazione delle spese relative alle manutenzioni, anche ordinaria;
- d) la disponibilità a titolo gratuito di beni strumentali e materiali di consumo necessari alla realizzazione delle attività previste.

### **Articolo 11 - (Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali)**

1. Il Comune può prevedere esenzioni, ed agevolazioni a favore dei cittadini attivi che svolgono attività nell'ambito dei patti di collaborazione.
2. Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione che richiedono l'occupazione di suolo pubblico sono escluse dall'applicazione del canone del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, approvato con delibera di consiglio Comunale n. 8 del 10/03/2021 e modificato con delibera della Commissione straordinaria n. 8 del 2/3/2023, in quanto attività assimilabili a quelle svolte dal Comune per attività di pubblico interesse.
3. Non costituiscono esercizio di attività commerciale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste dal citato Regolamento CUP, le raccolte pubbliche di fondi svolte per la realizzazione dei patti di collaborazione qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:
  - a) si tratti di iniziative occasionali;
  - b) la raccolta avvenga in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
  - c) i beni ceduti per la raccolta siano di modico valore.
4. Il Comune, nell'esercizio della propria potestà regolamentare può disporre, previa deliberazione della Giunta Comunale, di ulteriori esenzioni ed agevolazioni in materia di entrate e tributi a favore delle formazioni sociali che svolgono attività nell'ambito dei patti di collaborazione.

### **Articolo 12 - (Altre agevolazioni)**

1. I patti di collaborazione possono prevedere facilitazioni di carattere procedurale in relazione agli adempimenti che i cittadini attivi devono sostenere per l'ottenimento dei permessi, comunque denominati, strumentali alla realizzazione dei patti di collaborazione.
2. Le facilitazioni possono consistere, in via esemplificativa, nella riduzione dei tempi dell'istruttoria, nella semplificazione della documentazione necessaria o nella individuazione di modalità innovative per lo scambio di informazioni o documentazione fra i cittadini attivi e l'amministrazione.
3. Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione dei beni comuni urbani che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'affiancamento di dipendenti comunali ai cittadini attivi.

### **Articolo 13 - (Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale)**

1. Il Comune fornisce i dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività e, nei limiti delle risorse disponibili, i beni strumentali ed i materiali di consumo.
2. Gli strumenti, le attrezzature ed i dispositivi vengono forniti in comodato d'uso e, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.
3. Il patto di collaborazione può prevedere la possibilità per il comodatario di cui al comma precedente di mettere temporaneamente i beni a disposizione di altri cittadini ed associazioni al fine di svolgere attività analoghe.
4. Il Comune favorisce il riuso dei beni di cui al precedente comma 2.

#### **Articolo 14 - (Formazione)**

1. Il Comune promuove e organizza percorsi formativi, anche per i propri dipendenti, finalizzati a diffondere una cultura della collaborazione tra cittadini e amministrazione ispirata ai valori e principi generali del presente regolamento.
2. Il Comune promuove nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla cittadinanza attiva quale scelta strategica per la diffusione ed il radicamento delle pratiche di collaborazione nelle azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani.
3. Il Comune collabora con le scuole per l'organizzazione di interventi formativi, teorici e pratici, sull'amministrazione condivisa dei beni comuni urbani rivolti agli studenti e alle loro famiglie.

#### **Articolo 15 - (Autofinanziamento)**

1. Il Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.
2. Nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1, il patto di collaborazione può prevedere la realizzazione di attività economiche, di carattere temporaneo, comunque accessorie nell'ambito del programma di azioni e interventi previsti dal patto, finalizzate all'autofinanziamento.

### **CAPO V – COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE**

#### **Articolo 16 - (Comunicazione collaborativa)**

1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento della collaborazione con i cittadini, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura, alla gestione condivisa ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani.
2. Il rapporto di collaborazione mira in particolare a:
  - a) consentire ai cittadini di migliorare le informazioni, arricchendole delle diverse esperienze a disposizione;
  - b) favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;
  - c) mappare i soggetti e le esperienze di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani, facilitando ai cittadini interessati l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi.

#### **Articolo 17 - (Rendicontazione, misurazione e valutazione delle attività di collaborazione)**

1. La documentazione delle attività svolte e la rendicontazione delle risorse impiegate rappresentano un importante strumento di comunicazione con i cittadini. Attraverso la corretta redazione e pubblicazione di tali documenti è possibile dare visibilità, garantire trasparenza ed effettuare una valutazione dell'efficacia dei risultati prodotti dall'impegno congiunto di cittadini ed amministrazione.
2. Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di rendicontazione vengono concordate nel patto di collaborazione.
3. La rendicontazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia:
  - a) *chiarezza*: le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la rendicontazione è destinata;

b) *comparabilità*: la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto sia temporale sia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili e di settore;

c) *periodicità*: le rendicontazioni devono essere redatte con cadenza annuale e comunque alla scadenza del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione, rendicontazioni intermedie;

d) *verificabilità*: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di rendicontazione devono essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull'operato svolto.

4. La rendicontazione deve contenere informazioni relative a:

a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;

b) azioni e servizi resi;

c) risultati raggiunti;

d) risorse disponibili e utilizzate.

## **CAPO VI – RESPONSABILITA' E VIGILANZA**

### **Articolo 18 - (Prevenzione dei rischi)**

1. Ai cittadini attivi devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.

2. I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi.

3. Con riferimento agli interventi di cura o di rigenerazione a cui partecipano operativamente più cittadini attivi, va individuato un supervisore cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto della previsione di cui al precedente comma 2 nonché delle modalità di intervento indicate nel patto di collaborazione.

4. Il patto di collaborazione disciplina le eventuali coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.

5. Il Comune può favorire la copertura assicurativa dei cittadini attivi attraverso la stipula di convenzioni quadro con operatori del settore assicurativo che prevedano la possibilità di attivare le coperture su richiesta, a condizioni agevolate e con modalità flessibili e personalizzate.

### **Articolo 19 - (Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità)**

1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni urbani concordati tra l'amministrazione e i cittadini e le connesse responsabilità.

2. I cittadini attivi che si attivano per la cura, gestione condivisa e rigenerazione di beni comuni urbani rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.

### **Articolo 20 - (Tentativo di conciliazione)**

1. Qualora insorgano controversie tra le parti del patto di collaborazione o tra queste ed eventuali terzi può essere esperito un tentativo di conciliazione avanti ad un Comitato composto da tre membri, di cui uno designato dai cittadini attivi, uno dall'Amministrazione ed uno di comune accordo oppure, in caso di controversie riguardanti terzi soggetti, da parte di questi ultimi.
2. Il Comitato di conciliazione, entro trenta giorni dall'istanza, sottopone alle parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante.

## **CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

### **Articolo 21 - (Clausole interpretative)**

1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra Amministrazione e cittadini, le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alla cura, alla gestione condivisa ed alla rigenerazione dei beni comuni.

### **Articolo 22 - (Comunicazione on-line dell'amministrazione condivisa)**

1. Al fine della corretta applicazione del presente regolamento l'amministrazione comunale si impegna alla realizzazione di una sezione dedicata all'amministrazione condivisa sul portale istituzionale che, oltre a consentire la pubblicazione dei patti di collaborazione stipulati, dovrà soddisfare le esigenze di informazione, trasparenza e valutazione, nonché facilitare la partecipazione on-line da parte di tutti i cittadini.

### **Articolo 23 - (Disposizioni transitorie)**

1. Le esperienze di collaborazione già avviate alla data di entrata in vigore del regolamento potranno essere disciplinate attraverso lo strumento del patto di collaborazione, nel rispetto delle presenti disposizioni.
2. L'Ufficio dell'Amministrazione Condivisa (UAC) viene individuato dal Segretario Generale sulla base dell'organigramma comunale.

### **Articolo 24 - (Entrata in vigore e sperimentazione)**

1. Le previsioni del presente regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione della durata di un anno dall'entrata in vigore.
2. Al termine del periodo, entro un mese dalla scadenza, l'UAC redige una relazione di verifica dell'attuazione e di valutazione dell'opportunità di adottare interventi correttivi, sulla base di quanto monitorato e, in particolare, in merito agli impatti del processo rispetto alla coesione sociale, all'integrazione, alla sostenibilità anche economica, al territorio e all'ambiente, sottoposta all'approvazione della Giunta Comunale.
3. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione che lo approva.